

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. III*

*Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali*

Nota prot. AOODGPER n. 8556

Roma, 10 giugno 2009

Oggetto: *Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.*

PERSONALE ATA

L'art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza i Dirigenti delle predette istituzioni, come pure quelli delle altre di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente - che, ove intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovare della citata disposizione regolamentare, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l'autorizzazione.

Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall'art. 6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità - gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

PERSONALE DOCENTE

L'art. 37 del vigente CCNL del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la *nota A00DGPER prot. n. 14187 dell'11 luglio 2007*.

Nei casi di **operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto** al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione.

Con successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del MEF.

Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta